



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. – Indicazioni relative ai casi in cui i Paesi terzi destinatari rilasciano autorizzazioni all'importazione di durata limitata.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
- Servizio Affari di Prefettura	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti il Regolamento n. 258/2012, in oggetto specificato, ed, in particolare, alla circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 22 ottobre 2013, con la quale, nella parte relativa al PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO per le esportazioni definitive di armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, si è rappresentato che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, anche del "titolo autorizzatorio all'importazione rilasciato dal Paese terzo destinatario".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In proposito, secondo quanto segnalato dall'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni sportive e civili (ANPAM), alcune aziende del Comparto hanno rappresentato che taluni Paesi terzi rilasciano le licenze di importazione di durata non superiore a 90 gg. lavorativi (es. la Corea del Sud, l'Egitto, la Malaysia, la Tunisia).

La limitata validità della licenza di importazione rilasciata dai Paesi terzi comporta, in molti casi, lo scadere della licenza medesima prima che venga ultimato il procedimento autorizzatorio all'esportazione che – come, peraltro, evidenziato nella richiamata circolare dell'ottobre 2013 – ai sensi dell'art. 7, par. 4, del citato Regolamento n. 258/2012, è stabilito nel termine massimo di 60 giorni lavorativi estensibile a 90 giorni lavorativi per eccezionali e motivate circostanze.

Ciò in quanto, come già rappresentato nella stessa circolare dell'ottobre 2013, l'istanza per l'esportazione definitiva di armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni deve essere composta, tra l'altro, anche del titolo autorizzatorio rilasciato dal Paese terzo destinatario.

Al riguardo, si ricorda che il Regolamento in parola, all'art. 7, par. 1, lett. a), prevede che prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che il Paese terzo destinatario abbia autorizzato l'importazione in questione.

Premesso quanto sopra, in piena aderenza alla richiamata disposizione comunitaria, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa ed al fine di rendere compatibili i tempi di validità delle licenze di importazione con i suindicati termini di rilascio del titolo autorizzatorio all'esportazione, si rappresenta la possibilità, nei casi di istanze di esportazione verso Paesi terzi che rilasciano licenze di importazione di durata non superiore a 90 gg. lavorativi, di acquisire l'autorizzazione all'importazione rilasciata da tali Paesi anche successivamente alla presentazione delle istanze medesime e, comunque, prima del rilascio del titolo autorizzatorio all'esportazione.

Restano ferme le indicazioni fornite con la più volte richiamata circolare del 22 ottobre 2013, concernenti la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo per il rilascio della licenza di esportazione sopra ricordati, che, comunque, decorrono dal momento in cui l'istante ha presentato all'ufficio di p.s. competente le informazioni previste dal Regolamento (ivi compresa, pertanto, l'autorizzazione all'importazione) significando che, nei casi di che trattasi e nelle more della presentazione della licenza di importazione da parte dell'istante, potrà comunque avviarsi il procedimento amministrativo per l'esportazione.

Si ricorda, infine che, anche per le ipotesi in questione, la durata della licenza di esportazione non potrà, in alcun caso, superare la durata della licenza di importazione rilasciata dal Paese terzo destinatario.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: polam.armi@interno.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ●

Marco Valentini